

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

SEZIONE 01 R.G: 782/2018

All'udienza collegiale del giorno 09/04/2019 ore 11:00

Presidente: Giovanni Sgambati relatore
 Consigliere: Isabella Mariani relatore
 Consigliere: Ludovico Delle Vergini relatore
 Consigliere: Annamaria Loprete relatore

Sentenza n. 860/19
Cronologico n. 195/19
Repertorio n. 872/19

Giudice ausiliario: Scegliere un elemento.

Chiamata la causa

Attore principale

Avv. MUGHINI LUIGI è presente deposita originale dell'atto di citazione notificato e si riporta agli atti

Convenuto principale MINISTERO INTERNO

Avv.



66

È presente ai fini della pratica forense il/la dr./dr.ssa

Le parti si riportano ai propri scritti difensivi

Le parti chiedono rinvio

Le parti concludono come in atti e chiedono trattarsi la causa in decisione:

con assegnazione dei termini di legge

con rinuncia ai termini di legge

LA CORTE

trattiene la causa in decisione concedendo i termini di rito


senza i termini di rito, già concessi

Il presidente assegna la presente causa per la redazione della sentenza


Si riserva. Il presidente assegna la presente causa

Ritenuto che la causa possa essere decisa ex art. 281 sexies c.p.c. invita le parti a interloquire. Le parti si riportano alle rispettive conclusioni. La Corte dà lettura del provvedimento che segue alle ore 15.45

Assistente giudiziario
Dott.ssa Sandra Donnini



Il Presidente



R. G. 782/18



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

La Corte d'Appello di Firenze,

Prima sezione civile,

Come sopra composta (in conformità al disposto dell'art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), ha pronunciato, ex art. 281 *sexies* c. p. c., la seguente

SENTENZA

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, il Ministero dell'Interno, assumendo di aver presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. b) l. n. 91.1992, al Comune di Firenze, in data 17.12.2013, alla quale non aveva fatto seguito nessun riscontro definitivo, nonostante i numerosi solleciti formulati. Pertanto, si rivolse al Tribunale chiedendo il riconoscimento del suo status di cittadino italiano e, per l'effetto, che fosse ordinata la trascrizione della dichiarazione di cittadinanza nei registri dello Stato Civile del Comune di Firenze.

In particolare, [REDACTED] espose quanto segue:

- Al momento della nascita non era stato registrato, e non ricordava niente della parte iniziale della sua vita (non aveva mai conosciuto i suoi genitori né era mai stato affidato a strutture o a persone);

- L'unico riferimento della sua vita d'infanzia risale agli anni '70 quando conobbe una signora britannica, [REDACTED], da cui prese il nome, che, dopo essersi dichiarata sua madre in occasione di un controllo di polizia durante un viaggio, scomparve;



- Da ricerche effettuate presso diverse ambasciate, tra le quali quella inglese, non era riuscito ad ottenere notizie in merito alla presunta madre;

- Soltanto nel 2009, dopo un doppio grado di giudizio, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 1654.2009, dichiarò la sua esistenza in vita ed il suo status di apolide;

- Grazie alla predetta sentenza riuscì ad ottenere, dalla Questura di Firenze, per la prima volta, un permesso di soggiorno per apolidia;

- Successivamente ottenne anche l'iscrizione anagrafica, senza, però, indicazione del luogo e della data di nascita (pertanto, non riuscì a ricevere un codice fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate);

- A seguito di ricorso depositato in data 11.03.2013, il Tribunale di Firenze dispose la formazione del suo atto di nascita con indicazione del luogo di nascita in Firenze e la data in 01.01.1965, ordinandone, contestualmente, la trascrizione nei registri dello Stato Civile del Comune di Firenze;

- Di conseguenza, risultando nato da genitori ignoti, e, a seguito dell'iscrizione di cui *supra*, nel territorio della Repubblica, ove, comunque, era giunto quando era ancora minorenni, ricorrono i presupposti per l'accertamento dello status di cittadino italiano, ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. b) l. n. 91.1992.

Il Ministero dell'Interno non si costituì in giudizio, pertanto ne fu dichiarata la contumacia.

Il Tribunale, ritenuto che non ricorressero i presupposti per l'applicabilità dell'art. 1 co. 1 lett. b) l. n. 91.1992, in quanto, da un lato, dall'esposizione dei fatti di parte attrice, emergeva che la madre, seppur poi scomparsa, era cittadina britannica e, comunque, persona non ignota, e, dall'altro, la Corte di Appello, con sentenza n. 1654.2009, aveva dichiarato lo status di apolide di [REDACTED], incompatibile con quello di cittadino italiano, rigettò le domande proposte.



Con atto di appello ritualmente notificato, [REDACTED] si dolse della sentenza di cui si tratta in quanto fondata sulla circostanza, erronea, che il medesimo fosse nato da persona non ignota e, comunque, munita di cittadinanza britannica (ciò, nonostante in sede di atto di citazione in primo grado l'appellante si fosse limitato ad esporre di ricordare una signora britannica che aveva asserito di essere sua madre, senza che vi fossero prove circa la sua esistenza o la sua effettiva cittadinanza, circostanze, peraltro, non emerse neppure dalle intense ricerche compiute presso la competente ambasciata), nonché in quanto aveva ommesso di valutare che, dopo la sentenza della Corte di Appello supra citata, era emerso un nuovo elemento, come tale perfettamente valutabile, in quanto non precluso dall'efficacia di giudicato, cioè la formazione e la trascrizione dell'atto di nascita, a seguito dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze in data 15.03.2013, che indicava, per la prima volta, il luogo di nascita dell'appellante in Firenze.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito, di conseguenza ne deve essere dichiarata la contumacia.

L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto alla luce delle seguenti considerazioni:

1. Non emerge dagli atti né che la presunta madre dell'appellante, [REDACTED], sia l'effettiva madre naturale o adottiva di quest'ultimo né che sia cittadina britannica (considerato, da un lato, che nell'atto di citazione di primo grado [REDACTED] si limita ad asserire di ricordare di questa donna britannica, che dichiarò di essere sua madre, senza nulla dire sulla sua effettiva cittadinanza ovvero sul suo status di madre, nonché, dall'altro, visti gli esiti negativi delle ricerche compiute presso l'Ambasciata Britannica a Roma, con riferimento all'accertamento delle due predette circostanze);



2. Successivamente alla pronuncia della Corte di Appello più volte supra citata, il Tribunale di Firenze, con provvedimento del 15.05.2013, ha disposto la formazione dell'atto di nascita dell'appellante con indicazione del luogo di nascita in Firenze;

3. Di conseguenza, risultando, formalmente, nato nel territorio della Repubblica e da genitori ignoti, in quanto, nonostante le ricerche effettuate presso le diverse ambasciate non sono emersi elementi in merito a chi siano quest'ultimi, ricorrono i presupposti di applicabilità dell'art. 1 co. 1 lett. b) l. n. 91.1992 (pertanto, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, [redacted] deve essere dichiarato cittadino italiano);

4. L'assoluta peculiarità della fattispecie esaminata, esclude la condanna del convenuto alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio e del presente grado di giudizio.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Firenze, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe,

in parziale accoglimento dell'appello proposto da [redacted] contro la sentenza del 04.01.2018, n. 37, emessa dal Tribunale di Firenze:

- accerta lo status di cittadino italiano dell'appellante, ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. b) l. 91.1992, ed

- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Firenze le iscrizioni, trascrizione ed annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile del Comune di Firenze;

- compensa, in toto, tra le parti, le spese del primo grado di giudizio e del presente grado di giudizio.

Firenze, 9 aprile 2019

Il Presidente, rel., est.

